



IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E I SOCIAL MEDIA

Come mi devo comportare se sono un utente social, ma anche un dipendente pubblico? Posso usare il pc dell'ufficio per ragioni provate durante il servizio?

A queste ed altre domande di grande attualità ha risposto il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023, entrato in vigore nel mese successivo.

Nel documento sono state definite nel dettaglio alcune regole di comportamento che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono adottare. Il contesto a cui si fa riferimento è quello della comunicazione digitale e dei social media, ma non solo. E come vedremo sono soprattutto due le volontà del legislatore: adottare tutte le misure ritenute necessarie a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Sul fronte del comportamento, poi, il decreto invita sempre ad astenersi dai comportamenti che possano **nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine non solo della propria amministrazione di appartenenza, ma della pubblica amministrazione in senso generale.**

Dal punto di vista normativo, facciamo un passo indietro e torniamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, il cosiddetto Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che a sua volta fa riferimento a quanto riportato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Proprio tale articolo era stato ampliato dalla Legge n.79 del 2022 con il comma 1-bis. Nel testo si specificava che il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dovesse contenere un'apposita sezione funzionale a fornire indicazioni per il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media.

Per rispondere a questa indicazione, il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023 inserisce nel precedente Decreto presidenziale, il numero 62 del 2013, **l'articolo 11.bis** che propone indicazione articolate in merito all'utilizzo delle tecnologie informatiche nel pubblico impiego.

Il provvedimento evidenzia in prima battuta che le amministrazioni devono adottare tutte le misure ritenute necessarie a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Come farlo? Sono possibili anche accertamenti che da svolgersi seguendo apposite linee guida rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali.

Capitolo e-mail e pubblica amministrazione. Ogni dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi di posta elettronica che spedisce: nel testo si afferma con chiarezza che in nessun modo i lavoratori possono compromettere la sicurezza o la reputazione del loro ente e della PA in generale. Non è consentito l'uso della propria casella di posta personale per ragioni di servizio: in questo caso,



andrà sempre preferito l'utilizzo degli account istituzionali e non delle caselle personali. Il decreto, comunque, indica che – nei casi di forza maggiore nei quali il dipendente è impossibilitato ad accedere all'account dell'ente – sarà tollerato l'uso della casella di posta privata.

I recapiti

Ogni impiegato pubblico è invitato a adeguarsi alle modalità di firma adottate dalla sua organizzazione di appartenenza. Ogni messaggio di posta elettronica inviato deve permettere di risalire al dipendente che l'ha inviato e, inoltre, in calce a ogni lettera elettronica deve essere contenuto un recapito istituzionale al quale è possibile contattare il mittente.

Ma durante l'orario di lavoro posso usare il pc per scopi personali? Il testo interviene anche su questo punto spiegando che – nel caso di brevi incombenze di carattere privato – è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dalle amministrazioni di appartenenza. Semaforo verde quindi, però, solo ad attività realizzabili in tempi rapidi e che non comportino alcun pregiudizio allo svolgimento dei normali compiti assegnati all'impiegato.

Il decreto ribadisce il più stretto divieto a inviare messaggi e-mail – all'interno o all'esterno dell'amministrazione – dal contenuto oltraggioso, discriminatorio o che possano rivelarsi in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Passiamo al variegato mondo dei social media

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023 allarga l'orizzonte in ambito comunicazione digitale rispetto al precedente Decreto presidenziale del 2013 inserendo anche **l'articolo 11-ter** riferito all'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

Sono un dipendente pubblico e ho un account privato su un qualsiasi social media. Come lo gestisco? Il documento riferisce che in ogni modo il dipendente attua ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Ma il decreto fa un passo in più e afferma con chiarezza che il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine non solo della sua amministrazione di appartenenza, ma della pubblica amministrazione in senso generale.

Ogni amministrazione, poi, nel recepire la normativa potrà scegliere se dotarsi di una *social media policy* per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, una specie di mini-codice di condotta con le prassi consigliate all'utenza in modo da far convergere le disposizioni del Decreto con i tratti specifici di ciascun ente.



Per ragioni di sicurezza, il testo indica che lo scambio di comunicazioni riguardanti le attività di servizio della PA non devono passare per messaggi pubblici attraverso piattaforme digitali o social media: pensiamo per esempio a uno scambio di informazioni tra colleghi o alle indicazioni di servizio del proprio dirigente.

Rapporti con il pubblico

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2013 interviene anche con due modifiche all'art. 12 del Dpr 62 del 2013. Si tratta di due indicazioni sull'orientamento da tenere negli uffici con il pubblico.

Andiamo a rileggere il primo comma dell'articolo 12:

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.

Qui – in questo punto – Il dpr del 2023 interviene per dettagliare che, in ogni caso, l'impiegato del pubblico impiego deve orientare il proprio comportamento **alla soddisfazione dell'utente**.

Continuando a scorrere l'articolo 12, nel comma 2 viene specificato che:

Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali - il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Il testo in oggetto aggiunge che **le stesse dichiarazioni pubbliche dei lavoratori non possono nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale**.

Da segnalare, infine, nel decreto anche l'introduzione della formazione sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico come materie indispensabili, argomenti di approfondimento per i dipendenti appena assunti, o in caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori o in seguito al trasferimento. L'etica si andrà a affiancare agli aggiornamenti già previsti in materia di trasparenza e integrità.